



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia – Sezione Lavoro - in persona di

Dr. Roberto Santoro  
Dr. Gaetano Campo  
Dr.ssa Clotilde Parise  
Ha pronunciato la seguente

Presidente  
Consigliere  
Consigliere rel.

53/11

53/2011
3
15/25/2011
25/1/2011
pagamento provvigioni e indennità

SENTENZA

*Nella causa n.3/2009 RG promossa da*

[REDACTED]  
Rappresentato e difeso per mandato in calce al ricorso d'appello dall'  
Avv. Moira Baccega ed elettivamente domiciliata presso lo studio  
dell'Avv. Stefano Tigani in Venezia Mestre via Fusinato n. 23

appellante

CONTRO

[REDACTED]  
Rappresentata e difesa per procura a margine della comparsa d'appello  
dagli Avv.ti Andrea dell'Omarino, Patrizia Chiampan e Aldo Silanos,  
elettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi due in Venezia  
Calle Giustinian n.2891

appellata

Oggetto: Appello avverso la sentenza n.338/2007 del Tribunale di

Rovigo Sez. Lavoro dep. il 14.1.2008

OGGETTO: pagamento provvigioni e indennità

Conclusioni per l'appellante:

Nel merito, in via principale: 1) in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, accertata la nullità dell'art. 5, comma 6, del contratto individuale di agenzia stipulato inter partes, in data 2.1.1996, in quanto recante deroga in peius rispetto alla disciplina contenuta in materia di infortunio e malattia degli accordi economici collettivi vigenti per i rapporti di agenzia e rappresentanza nel settore commercio e, statuita la sostituzione di diritto della clausola negoziale con la norma collettiva, dichiararsi l'illegittimità e/o nullità del recesso di ██████████ dal rapporto di agenzia inter partes, con conseguente diritto dell'odierno ricorrente a percepire le indennità di fine rapporto azionate nella misura: di euro 20.470,27= a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, di euro 8.024,52= a titolo di indennità suppletiva di clientela e di euro 3.059,82=, a titolo di FIRR siccome non integralmente versato dalla mandante alla Fondazione Enasarco come evincibile dagli atti di causa, fatta espressamente salva la diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;

2) Sempre in via principale, in riforma dell'appellata sentenza di primo grado, accertarsi che ██████████ in costanza di rapporto, ha ommesso di corrispondere al sig. ██████████ le provvigioni dallo stesso maturate per gli affari conclusi anteriormente al sinistro occorsogli (13.7.04) e andati a buon fine a far data dal mese di agosto 2004, condannarsi,

conseguentemente, [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'odierno ricorrente le provvigioni maturate nella misura che risulterà dagli esibendi tabulati vendita e, salva espressa ripetizione della somma di euro 119,60= corrisposta ad [redacted] al sig. [redacted] a titolo di sedicenti mancati incassi, qualora dagli esibendi documenti non emergesse la sua debenza, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito provvigionale al saldo effettivo;

In ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio secondo liffa approvata con D.M. 8.4.2004 n. 127."



Conclusioni per l' appellata:

*[A large diagonal line is drawn across the page, crossing out the main body of text.]*

*[Handwritten signature or initials.]*


*[Handwritten signature or initials.]*



101

101

101




Nel merito: respingersi, siccome infondato e parzialmente inammissibile, così come precisato esaminando i singoli motivi di doglianza, l'appello proposto contro la sentenza n. 338/2007 resa inter partes dal Giudice Unico del Tribunale di Rovigo in funzione di Giudice del Lavoro in data 13.11.2007 - 14.1.2008, non notificata, confermandosi tale sentenza in ogni sua parte.

In via subordinata: e solo per completezza defensionale, voglia Codesta Corte d'Appello di Venezia, Sezione Lavoro, respingere le richieste formulate dal ricorrente per le parti in cui esse risultino, inammissibili, infondate ed incongrue, riducendo in tal caso l'entità delle somme eventualmente dovute dalla società convenuta.

Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.

In via istruttoria: nella denegatissima ipotesi in cui occorresse, si chiede che Codesta Corte d'Appello, voglia ammettere le istanze istruttorie come già formulate in sede di memoria difensiva di primo grado, che qui di seguito si riproducono:

1. In data 2.1.1996 il sig. [REDACTED] sottoscriveva, con la [REDACTED], impresa che opera nel settore del commercio all'ingrosso di generi alimentari con sede legale a Cerea (VR), il contratto di agenzia e relativa nota integrativa allo stesso, che si dimette (cfr. contratto di agenzia in data 2.1.1996, all.



1; nota integrativa in data 2.1.1996, all. 2).

2. In tale contratto individuale era espressamente previsto che lo stesso fosse "regolato dall'a.e.c. vigente per la disciplina del rapporto di agenzia, tenuto conto delle precisazioni qui di seguito enunciate": "5) ... In caso di malattia, dopo sessanta giorni di assenza il presente contratto si ritiene automaticamente risolto"; "8) ... Le somme da Voi incassate dovranno esserci prontamente rimesse e potrete trattenerle per nessun motivo, neppure in compensazione di Vostri crediti verso di noi"; "10) Nessuna indennità a tale titolo Vi sarà riconosciuta alla cessazione del rapporto sui clienti già dell'azienda che noi Vi cediamo e che Voi curerete ..."; "Nota integrativa) ... in caso di malattia verrà corrisposta una provvigione pari al 2% sulle vendite del piazzista sostituto per un periodo massimo di 60 giorni".

3. La zona assegnata al [REDACTED] con la sottoscrizione del contratto individuale di agenzia era quella di "3) ... Verona e provincia".

4. Dal 13.7.2004 in poi, il ricorrente cessava ogni attività a favore della società preponente, che veniva a sapere, non dal sig. [REDACTED] che in nessun modo si faceva vivo con essa, ma solo dal sig. [REDACTED], capo area della società convenuta, essere in malattia a seguito dei postumi di una accidentale caduta.

5. Non ricevendo nessuna comunicazione dal sig. [REDACTED] nemmeno nei mesi successivi, con raccomandata a.r. del 30.10.2004, la [REDACTED] comunicava allo stesso, "ai sensi dell'art. 5 del Suo contratto individuale di agenzia stipulato in data 02.01.1996, che essendo decorsi oltre sessanta giorni di Sua assenza per malattia, riteniamo automaticamente ri-

solo il sopra citato contratto di agenzia" (cfr. all. 3).

6. Con lettera datata 2.11.2004, spedita il successivo 3.11.2004 e ricevuta dalla società convenuta il 5.11.2004, il sig. [REDACTED] per la prima volta, comunicava direttamente quanto avvenuto il giorno 13.7.2004, sostenendo di dover rimanere assente "per altri 30 gg." (cfr. all. 4).
7. La [REDACTED] replicava con lettera del 12.11.2004, con la quale precisava al ricorrente come "con nostra del 30.10.2004, da Lei ricevuta in data 4.11.2004, Le avevamo già comunicato la risoluzione del mandato di agenzia del 2.11.1996 ai sensi dell'art. 5 di tale mandato" (cfr. all. 5).
8. Detta comunicazione della società convenuta veniva riscontrata, con lettera del 25.11.2004, dalla Federagenti di Padova, che invocava in tema di disciplina del periodo di comporta, quella dell'a.e.c. di settore e non quella di cui al contratto individuale del 2.1.1996 (cfr. all. 6).
9. A tale lettera della Federagenti replicava lo scrivente patrocinio con comunicazione del 26.11.2004, con la quale ribadiva la legittimità della clausola di cui all'art. 5 del contratto individuale del 2.1.1996 e del conseguente recesso posto in essere dalla società convenuta (cfr. all. 7).
10. Per tutta risposta, con lettera del 20.12.2004 la Federagenti richiedeva, in nome e per conto del sig. [REDACTED] la convocazione della Commissione Provinciale del Lavoro di Rovigo (cfr. all. 8).
11. Nel corso del periodo di assenza per malattia del ricorrente, la [REDACTED] S.r.l. appurava come questi si fosse indebitamente trattenuto, dopo averli incassati dai clienti, i seguenti importi:
  - € 368,98 relativo al cliente [REDACTED] come da fattura n. 3179 del 30.4.2004;

- € 45,54 relativo al cliente [REDACTED], come da d.d.t. n. 28/1115 del 1.7.2004;
- € 148,61 relativo al cliente [REDACTED] come da fattura n. 3059 del 31.5.2004;
- € 816,05 relativo al cliente [REDACTED], come da fattura n. 3941 del 31.5.2004.
- Per ottenere la restituzione di tali importi, dopo vani tentativi telefonici, si era dovuto recare, presso l'abitazione del sig. [REDACTED] verso la fine del mese di luglio 2004, il sig. [REDACTED]
- Successivamente, la società convenuta appurava come il ricorrente si fosse indebitamente trattenuto i seguenti, ulteriori, importi:
- € 15,14 relativo al cliente [REDACTED] come da d.d.t. n. 28/3246 del 9.7.2004;
- € 8,00 relativo al cliente [REDACTED] come da fattura n. 4957 del 30.6.2004;
- € 37,14 relativo al cliente [REDACTED] come da d.d.t. n. 28/3262 del 12.7.2004;
- € 311,10 relativo al cliente [REDACTED] come da fattura n. 3009 del 30.4.2004.
- Dopo essere stato invano sollecitato telefonicamente più volte a restituire tali importi, il sig. [REDACTED] si recava infine a consegnarli presso il deposito di Pernumia (PD) della società convenuta alla metà del mese di settembre 2004
- Infine, nei primi giorni del mese di gennaio 2005, [REDACTED] S.r.l. verificava che il ricorrente risultava essersi indebitamente trattenuto un ulteriore

95



importo, pari ad € 119,60, relativo al cliente la [redacted],  
come da fattura n. 4777 del 30.6.2004.

12. Pertanto, con lettera del 10.1.2005, per il tramite dello scrivente patrocinio, riassunta la situazione dei precedenti ammanchi, la società convenuta chiedeva al sig. [redacted] l'immediata restituzione anche di tale ultimo importo (cfr. all. 9).

13. Tale lettera veniva riscontrata dal patrocinio avversario con comunicazione del 27.1.2005, con la quale veniva da un lato contestato che il ricorrente si fosse trattenuto indebitamente le somme di cui al capitolo 11, sostenendo all'uopo che la [redacted] s.r.l. avrebbe concesso al sig. [redacted] un differimento nel termine per consegnare gli incassi e dall'altro, comunque, veniva messa a disposizione la somma di € 119,60 (cfr. all. 10).

995

14. Con lettera via fax al patrocinio avversario del 28.1.2005, la scrivente difesa da un lato prendeva atto "che il sig. [redacted] si dichiara ora disponibile a consegnare l'importo di € 119,60 di cui alla mia del 10.1 u.s. a lui indirizzata" e, dall'altro, contestava che la società convenuta avesse "mai concordato alcunché con il sig. [redacted] circa un differimento nel termine per consegnare gli incassi da lui effettuati" (cfr. all. 11).

15. Con lettera del 31.1.2005, l'avversario patrocinio ribadiva la propria precedente posizione (cfr. all. 12).

16. Infine, la somma di € 119,60 veniva restituita dal ricorrente alla [redacted] S.r.l., con lettera in data 2.3.2005 del proprio legale (cfr. all. 13).

17. In data 8.2.2005 si era nel frattempo svolta la prima riunione avanti la Commissione Provinciale di Conciliazione di Rovigo su richiesta del sig. [redacted] successivamente rinviata al 2.3.2005 ed in tale data conclusa

senza il raggiungimento di alcun accordo tra le parti (cfr. all.ti 14 e 15).

18. Le provvigioni relative al mese di luglio 2004 sono state regolarmente pagate al ricorrente (cfr. all.ti 16 e 17).


19. Tutto quanto dovuto al sig. [REDACTED] a titolo di f.i.r.r., anche per il 2004, è stato regolarmente versato alla Fondazione Enasarco dalla società convenuta (cfr. all.ti 18 e 19).

20. La società convenuta ha sempre preteso che gli agenti, tra i quali il ricorrente, versassero immediatamente, e comunque nelle successive 24 ore, ogni somma od assegno che avessero ricevuto in pagamento dai clienti.

Si indicano a testi, sia per la prova diretta su tutti i capitoli di cui sopra, che per quella contraria sui capitoli del ricorso eventualmente ammessi, i sig.ri

[REDACTED]

zio.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 21.4.2005 il sig. [REDACTED] conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Rovigo –Sezione Lavoro – la ditta [REDACTED] s.r.l. premettendo che: in data 2.1.1996 il ricorrente, attuale appellante, sottoscrisse con [REDACTED] un contratto contenente un “mandato di agenzia” a tempo indeterminato; la zona affidata comprendeva Verona e provincia, acquisendo poi le ulteriori province di Padova, Rovigo Venezia e Ferrara; il rapporto si svolse proficuamente fino al giorno 13.7.2004 quando il [REDACTED], durante una visita ad un cliente, scendendo dal veicolo cadeva accidentalmente a terra, riportando trauma discorsivo, che, inizialmente con prognosi di [REDACTED] gg., veniva giudicato invece guarito e senza esiti solo in data 7.12.2004; il [REDACTED] aveva tempestivamente avvisato l’azienda dell’ accaduto tramite comunicazione telefonica il giorno stesso dell’evento; nel frattempo l’azienda, con missiva in data 30.10.2004 e pervenuta il 4.11.2004, recedeva dal contratto di agenzia per il decorso del termine di comportamento, che era stato contrattualmente previsto in 60 giorni.

Tanto premesso, deduceva il [REDACTED] che con missiva del 25.11.2004 aveva contestato la legittimità del recesso, ritenendolo in violazione delle disposizioni dettate dagli A.E.C. per la disciplina del rapporto di

agenzia in materia di malattia ed infortunio, richiedendo anche il pagamento delle provvigioni maturate in agosto ed illecitamente trattenute, nonché la corresponsione di tutte le indennità connesse all'intervenuta risoluzione del rapporto di agenzia. Segnatamente deduceva la nullità dell'art. 5 del contratto individuale, in quanto contenente una deroga in peius rispetto alla disciplina contenuta negli accordi collettivi vigenti, e di conseguenza riteneva illegittimo il recesso operato dall'azienda. Deduceva altresì di aver legittimamente a sua volta comunicato il recesso in data 24.11.2004, per il venir meno del rapporto fiduciario. Sulla scorta di tale premesse il [REDACTED] chiedeva il pagamento delle indennità suppletiva di clientela e di cessazione del rapporto, nonché delle provvigioni maturate.

[REDACTED] costituiva ritualmente la convenuta, attuale appellata, contestando le affermazioni avversarie e sostenendo la legittimità del recesso.

Negava che fossero dovute ulteriori somme, avendo già la ditta versato il FIRR all'Enasarco e nulla dovendo per le provvigioni, avendo già pagato quanto dovuto per le provvigioni del luglio 2004. Subordinatamente contestava anche l'importo chiesto dal ricorrente e faceva presente che esso aveva trattenuto indebitamente presso di sé svariate somme ricevute dai clienti, che avrebbero dovuto essere al contrario versate alla ditta entro 24 ore, così come contrattualmente previsto. Concludeva per il rigetto delle domande attoree tutte.

La causa, istruita solo documentalmente, veniva discussa e decisa in primo grado all'udienza del 13.11.2007. Con sentenza n. 338/2007 depositata il 14.1.2008 il G.L. del Tribunale di Rovigo respingeva tutte le domande di cui al ricorso, compensando le spese di causa.

Con ricorso d'appello depositato il 5.1.2009 il sig. [REDACTED] ha proposto impugnazione avverso la citata sentenza formulando le conclusioni di cui in epigrafe.

L'appellante ha censurato la sentenza impugnata in base ai motivi di seguito esposti.

Si è costituita ritualmente la società appellata chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza, da ritenersi corretta in base alle argomentazioni nella medesima espresse.

All'udienza del 25.1.2011 la causa è stata discussa dai procuratori delle parti nonché decisa come da separato dispositivo letto in udienza ed allegato.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Lamenta l'appellante errate statuizioni della sentenza impugnata in punto a :

1. Nullità dell'art.5 del contratto individuale per contrasto con le previsioni dell'AEC commercio 2002 ex art 2077 c.c.;
2. Nullità della medesima clausola per mancata sottoscrizione ai sensi dell' art.1341 c.c. ;

3. Applicazione degli artt. 1256 e 1463 c.c. in tema di impossibilità sopravvenuta parziale, in ragione della natura non irreversibile della malattia;
4. Omessa pronuncia sulla debenza delle provvigioni andate a buon fine da agosto 2004 ;
5. mancata ammissione delle prove per testi e delle altre istanze istruttorie.

I primi tre motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.

Con il primo il sig. ██████████ ripropone le argomentazioni difensive svolte nel precedente grado di giudizio circa la nullità della clausola del contratto individuale di cui all'art.5.

Prevede detta clausola che "In caso di malattia dopo sessanta giorni di assenza il presente contratto si ritiene automaticamente risolto".

Secondo l'appellante la previsione contrattuale è nulla in quanto contenente una disciplina peggiorativa rispetto alla più generale previsione dell'AEC. Segnatamente secondo il disposto dell'art. 8 dell'A.E.C 2002 settore commercio il rapporto di agenzia rimane sospeso in caso di malattia od infortunio per la durata massima di sei mesi e la preponente non può in tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto. Adduce il ██████████ che il contratto individuale conteneva il richiamo all'AEC, prevedendo che "l'incarico in

007

argomento è regolato dall'AEC vigente per la disciplina del rapporto di "agenzia", anche in relazione all'istituto dello "star del credere" disciplinato dal successivo art.9.

In virtù di tale richiamo e considerata altresì inderogabile la disciplina dell'AEC perché più favorevole per la parte "debole" del rapporto e dettata a tutela del diritto alla salute e della persona dell'agente, sostiene l'appellante la nullità della clausola derogatoria di cui al contratto individuale e di conseguenza l'illegittimità del recesso, valutata adeguatamente anche l'assimilabilità del rapporto di agenzia a quello di lavoro subordinato.

Adduce il [REDACTED] con il secondo motivo, la nullità della medesima clausola per violazione dell'art. 1341 c.c., non essendo stata la pattuizione de qua espressamente e specificatamente approvata per iscritto.

Con la terza doglianza l'appellante lamenta l'omessa/inadeguata valutazione dell'inadempimento da parte del Giudice di primo grado. Specificatamente lamenta la mancata considerazione del fatto che si trattava di impossibilità sopravvenuta solo temporanea, trattandosi di malattia non irreversibile, in concreto risoltasi con guarigione nel dicembre del 2004; si duole inoltre dell'omessa valutazione della sussistenza della colpa in capo all'agente e dell'imputabilità del comportamento dal medesimo tenuto.

LGH

Quanto alla censura relativa alla violazione dell'art.1341 c.c., deve rilevarsi che, come eccepito dalla società appellata, si tratta di deduzione difensiva nuova, non ritualmente sollevata nel ricorso introduttivo, ed in quanto tale inammissibile, involgendo un giudizio di fatto (Cass. n.13359/2004).

Ad ogni buon conto e per completezza di motivazione, si osserva che, secondo consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la clausola risolutiva espressa non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all'art.1341 c.c. e non ha quindi carattere vessatorio (da ultimo Cass. 28.6.2010 n. 15365).

L'eccezione di inammissibilità per novità della prospettazione è stata sollevata dalla società appellata anche in riferimento alla doglianza di cui al terzo motivo sopra enunciato, ossia relativa al carattere transitorio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, in quanto la malattia non era irreversibile, ed all'imputabilità della condotta all'agente.

Osserva il Collegio che trattasi invece di nuova qualificazione giuridica della fattispecie, effettivamente prospettata per la prima volta in appello, ma sulla base di fatti ritualmente allegati in primo grado e non controversi in causa (durata della malattia ed ambito di operatività della clausola di risoluzione automatica del rapporto).

Ciò posto, i motivi di gravame non sono meritevoli di accoglimento.

10/10/10



Circa la ricostruzione della volontà delle parti, il richiamo alle previsioni dell'AEC 2002 di cui al contratto individuale non è genericamente riferibile a tutte le previsioni della contrattazione collettiva, ma è espressamente e testualmente delimitato .

Infatti nel contratto individuale, subito dopo il richiamo all'AEC, è espressamente specificato: "tenuto conto delle precisazioni qui di seguito enunciate", ed una delle precisazioni è per l'appunto quella della risoluzione automatica del rapporto dopo sessanta giorni di malattia.

Circa l'inderogabilità dell'art.8 AEC 2002 e l'applicabilità dell'art.2077 c.c. al rapporto di agenzia come fonte esterna, occorre precisare che, come affermato dal primo Giudice, l'assimilabilità del rapporto di agenzia a quello di lavoro subordinato deve intendersi limitata solo ad alcuni specifici istituti, quale ad esempio la nozione di giusta causa ex art.2119 c.c., mentre resta ferma e netta la differenza di natura e di disciplina tra i due rapporti (cfr. in tal senso, oltre alla risalente Cass. n. 5860/1980, più di recente Cass. n.10179/2004 sul libero recesso dal contratto a tempo indeterminato e l'inesistenza di regime di stabilità, reale o obbligatoria, del rapporto di agenzia e Cass. n.23235/2009 sulla netta differenziazione dell'agente di commercio che "sopporta il rischio economico" ).

Il riferimento alla tutela, anche costituzionale, della salute e della

persona dell'agente non appare pertinente, vertendosi, si ripete, in tema di cause di estinzione di rapporto obbligatorio ed avendo la Cassazione precisato finanche per i lavoratori subordinati che "le norme di tutela contro i licenziamenti illegittimi non rientrano nel novero di quelle a contenuto costituzionalmente vincolato" (così Cass. 2004 appena citata). A ciò si aggiunga che anche nel rapporto di lavoro subordinato è prevista la specifica ipotesi del licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Ancora si osserva che l'ipotesi di cui si discute è disciplinata dall'art.1747 c.c., circa l'obbligo di informazione dell'impedimento dell'agente secondo criteri di buona fede e correttezza, prescindendo dalla "causa non imputabile" che si legge in altre disposizioni disciplinative.

La disciplina collettiva dei contratti di agenzia è vincolante sul presupposto di implicita o esplicita adesione (cfr. Cass. Sez. Lav. N.368/1999), nella specie operata solo per gli ambiti non espressamente disciplinati a livello individuale.

La pattuizione individuale di cui al citato art.5, peraltro, al contrario di quella dell'art.8 AEC, non richiede alcuna specifica richiesta di sospensione del rapporto, che in ogni caso è destinato a permanere almeno per sessanta giorni.

Anche sotto tale profilo si rileva che, per un verso, non sembra

oggettivamente ed assolutamente apprezzabile la dedotta natura peggiorativa del patto individuale e, per altro verso, che il [REDACTED] mai ha attivato la procedura prevista dall'AEC, facendo la suddetta richiesta di sospensione del rapporto ( sul punto l'appellante ha sempre e solo allegato di aver comunicato telefonicamente l'impedimento il giorno dopo l'incidente).

Il patto individuale risulta altresì pienamente compatibile con la disciplina legale, ossia con la regola generale di cui all'art. 1464 c.c., in virtù della quale, quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione dovuta e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

Con la clausola di cui all'art.5 le parti hanno predeterminato la durata del periodo (60 giorni) che determina il venire meno dell'apprezzabile interesse della preponente alla prosecuzione del rapporto.

Si tratta di un bilanciamento di interessi convenzionalmente stabilito da agente e preponente, considerato, in particolare, che quest'ultima deve evitare il pregiudizio derivante dalla mancata prestazione del primo.

Si ribadisce, quindi, che la regolamentazione negoziale sul punto non si pone in contrasto con norme di legge e che invece il confronto con la corrispondente disciplina collettiva, in ogni caso non attivata ritualmente dall'agente, non determina alcuna nullità nel senso

prospettato dall'appellante.

Considerato, infine, che nel caso in esame non si tratta di risoluzione per inadempimento ma per impossibilità sopravvenuta della prestazione (tanto che, si ribadisce, l'art.1747 c.c. non contiene alcun riferimento alla "causa non imputabile" all'agente), non deve, né può effettuarsi alcuna valutazione sulla colpa dell'agente.

In conclusione sul punto, lo scioglimento automatico del rapporto per effetto della clausola risolutiva espressa di cui al citato art.5 deve ritenersi legittimo e non sono dovute al [REDACTED] le richieste indennità di preavviso e suppletiva di clientela.

Gli altri due motivi di gravame riguardano le provvigioni ed il FIRR, nonché le istanze istruttorie.

Deve darsi atto che sussiste omissione di pronuncia su entrambe le suddette questioni.

Circa le provvigioni, deve premettersi che in primo grado il [REDACTED] non aveva richiesto la percentuale del 2% sugli affari promossi dal piazzista durante il periodo di comporta, sicché tale parte di doglianza è inammissibile.

Riguardo alle provvigioni andate a buon fine da agosto 2004 per affari conclusi dall'agente prima dell'infortunio, la pretesa è stata formulata in modo assolutamente generico ed indeterminato, senza il minimo riferimento a nomi di clienti o indicazione di ordini e/o specifici ed

individuati affari.

Constatata la carenza di allegazione di cui si è appena detto, cui non può sopperirsi con CTU meramente esplorativa o con ordine di esibizione, in mancanza di sufficienti dati di riscontro (cfr. Cass. n.18586/2007), può quindi ritenersi che tutti i crediti provvigionali siano stati pagati con la fattura emessa dalla preponente ad agosto 2004, come da quest'ultima dedotto.

Identiche considerazioni devono essere espresse per il FIRR, che spetta in ogni ipotesi di cessazione del rapporto, ma in base ai documenti prodotti da [REDACTED] è stato versato all'Enasarco (doc.nn. 18 e 19 [REDACTED]).

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata può essere confermata.

In considerazione della natura delle questioni trattate sussistono giusti motivi per compensare per metà le spese del grado, ponendo a carico dell'appellante la residua metà, liquidata per detta frazione come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:


1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Compensa per metà le spese del grado e condanna l'appellante ala

rifusione della residua metà, liquidata per tale frazione in €1.220, di cui €700 per onorari, €500 per diritti ed €20 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

Venezia, 25.1.2011


Il Consigliere Est.

Dott.ssa Clotilde Parise




Il Presidente

Dott. Roberto Santoro



DEPOSITATA MERCATO N. 10/3/2011  
PUBBLICATA N. 10/3/2011

CAPOFILA  
PUBBLICAZIONE N. 10/3/2011





IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA  
SEZIONE LAVORO

53  
11

N. 3/2009 RUOLO LAVORO

Udienza collegiale del giorno 25.1.2011

La Corte d'Appello di Venezia – Sezione Lavoro- pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

appellante

contro

appellata

APPELLO

Avverso la sentenza n. 338/2007 del Tribunale di Rovigo Sezione lavoro

DISPOSITIVO

La Corte, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) Respinge l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- 2) Compensa per metà le spese del grado e condanna l'appellante alla rifusione della residua metà, liquidata per tale frazione in €1.220, di cui €700 per onorari, €500 per diritti e €20 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

Il Presidente